

## **TI\_GERICHTE 52.2000.59 vom 20. Juni 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-06-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.59](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.59)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.59 du 20 juin 2000

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.59 del 20 giugno 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata del provvedimento non può essere inferiore a un mese se la licenza deve essere revocata a causa di un'infrazione che ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. c LCStr) e dev'essere di almeno sei mesi se la licenza va revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c). 4. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 30 km/h della velocità massima consentita comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre anche quando le condizioni della circolazione erano come nel caso concreto favorevoli e la reputazione del conducente buona (DTF 119 Ib 154 consid. 2a; 113 Ib 143 consid. 3c; 108 Ib 65 consid. 1). Qualora venga accertato un superamento superiore a 30 km/h del limite di velocità, le competenti autorità cantonali sono obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476 consid. 2; 119 Ib 145 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b). Nel caso in esame, il ricorrente ha superato di 53 km/h la velocità massima consentita. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione e la sua licenza di condurre deve pertanto essere obbligatoriamente revocata. 5. 5.1. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 consid. 3a, che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha ommesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto,

secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura. 5.2. Nel caso di specie il ricorrente ben sapeva che l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una misura di revoca della licenza di condurre. Infatti già il 16 novembre 1999 egli era stato avvertito dalla Sezione della circolazione che nei suoi confronti erano dati gli estremi per procedere con l'adozione di tale misura. Il 17 dicembre 1999 l'autorità dipartimentale gli ha inflitto una multa per violazione dei limiti di velocità. Considerato che \_\_\_\_\_ non ha impugnato presso le istanze superiori la decisione di multa, essa è cresciuta in giudicato. Pertanto alla luce della citata giurisprudenza, in questa sede, irrilevanti i motivi per i quali egli non ha presentato ricorso contro la risoluzione di multa, gli è preclusa ogni possibilità di mettere nuovamente in discussione sia i fatti in oggetto, sia l'apprezzamento giuridico degli stessi da parte dell'autorità dipartimentale. Per evidenti ragioni di unità di giudizio questo tribunale è vincolato al giudizio di condanna pronunciato dalla Sezione della circolazione. 6. 6.1. L'insorgente allega di avere una necessità professionale di disporre della licenza di condurre. L'Esecutivo cantonale, come già evidenziato, senza esperire alcun accertamento in proposito, ha negato l'esistenza di tale necessità. 6.2. La giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schaufusser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, vol. III, p. 283 e ss., ad 2441 e ss.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in considerazione in che misura il conducente è, rispetto ad altri utenti, maggiormente toccato dalla revoca della licenza a seguito delle sue necessità professionali. La questione se il bisogno professionale giustifichi una riduzione della durata minima deve essere esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente necessaria la licenza di condurre per l'espletamento della propria attività professionale (DTF 123 II 572 e ss., consid. 2c). 6.3. \_\_\_\_\_ è amministratore unico e lavora presso la società \_\_\_\_\_, ditta che si occupa della produzione e del commercio di prodotti per l'igiene, attrezzature e macchine per le pulizie. Il personale della ditta si compone di quattro persone: il ricorrente, capo consulente alle vendite (viaggiatore di commercio/dimostratore), un viaggiatore di commercio, un impiegato ed un magazziniere (cfr. dichiarazione 6 aprile 2000 della società \_\_\_\_\_). Nella sua professione \_\_\_\_\_ è quindi obbligato a spostarsi in luoghi diversi con un autoveicolo privato. L'uso dei mezzi pubblici o di un motoveicolo, deve invece essere escluso, ritenuto che renderebbe oltremodo difficoltoso, rispettivamente impossibile il trasporto della merce. Neppure è ipotizzabile, in considerazione del basso numero di dipendenti della società, che l'insorgente, per un periodo relativamente lungo, possa venire sostituito o accompagnato da un collega nello svolgimento delle proprie incombenze, senza ripercussioni di ordine finanziario sulla ditta. In particolare, vi sarebbe il rischio concreto di un rallentamento del lavoro e notevoli difficoltà nell'acquisizione di nuovi clienti, cui si potrebbe ovviare con l'assunzione temporanea di un altro dipendente. Ciò che comporterebbe una perdita di guadagno, rispettivamente un aumento dei costi per la ditta stessa. In siffatte circostanze, tenuto conto che l'unico precedente di \_\_\_\_\_ risale al 1994, questo tribunale ritiene eccessiva la privazione della licenza di condurre per un periodo di 1 mese e mezzo. Tenuto

conto della gravità dell'infrazione, della colpa effettiva, del bisogno professionale della licenza di condurre, nonché del fatto che l'unico precedente di \_\_\_\_\_ risale al 1994, questo tribunale ritiene proporzionato ed adeguato alla fattispecie un periodo di revoca della durata di un mese. 7. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto. La tassa di giustizia e le spese di prima e seconda istanza sono compensate, con la riduzione che dovrebbe essere apportata alla tassa applicata in prima istanza. Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3, 17 LCStr; 4a ONC; 30, 33 OAC; 10 LALCStr; 1 e ss. PAMM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza, la decisione 9 febbraio 2000, n. 553, del Consiglio di Stato è annullata e riformata come segue: "1. Il ricorso è parzialmente accolto. § Ad \_\_\_\_\_, è revocata la licenza di condurre per la durata di un mese. 2. E' messa a carico del ricorrente una tassa di giudizio di fr. 350--." 2. Non si prelevano né tasse né spese. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente \_\_\_\_\_ La segretaria \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.